

numero			Bellinzona
2292	cl	1	24 maggio 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Alla Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna

*Anticipata per e-mail a:*  
[vernehmlassung.hbb@sbfi.admin.ch](mailto:vernehmlassung.hbb@sbfi.admin.ch)

### **Procedura di consultazione sulla Modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore**

Egregi Signori, Gentili Signore,

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino vi ringrazia della possibilità di esprimere le proprie considerazioni sulla modifica dell'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) concernente il rafforzamento della formazione professionale superiore.

#### **Contestualizzazione del tema e obiettivi delle modifiche**

Le modifiche introdotte nell'ordinanza implementano il nuovo modello di finanziamento della Formazione professionale superiore (FPS, terziario B) orientato ai soggetti. La formazione professionale superiore costituisce, insieme alle università, alle scuole universitarie professionali (SUP) e ai politecnici federali (PF), il livello terziario del sistema formativo svizzero. È caratterizzata da un forte orientamento pratico e si basa sulle esigenze del mercato del lavoro. Permette di acquisire le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale di alto livello e garantisce al mondo economico professionisti qualificati. Le modifiche dell'ordinanza cui si riferisce la consultazione rispondono alla volontà politica della Segreteria di Stato per la ricerca, la formazione e l'innovazione (SEFRI) di sviluppare questo settore di formazione, coerentemente con il disegno di valorizzazione dei potenziali interni e alle esigenze crescenti di manodopera qualificata (Fachkräftemangel Initiative). In particolare si vogliono superare le disparità delle misure di sostegno alla preparazione di esami federali di professione (EP) e esami professionali federali superiori (EPS), dopo la cessazione degli effetti determinati dal vecchio Accordo intercantonale sulle Scuole specializzate superiori (SSS). Il nuovo modello di finanziamento vuole creare condizioni vantaggiose per gli individui e omogenee su scala nazionale. In questo senso viene accolto positivamente dallo scrivente Consiglio.

#### **Aspetti positivi della modifica del sistema di finanziamento in consultazione**

Le modifiche propongono soluzioni valutate per molti aspetti positivamente. Nell'ordinanza la SEFRI opta per l'attribuzione di un finanziamento nella misura massima prevista dalla modifica della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr),

con un aliquota di contribuzione pari al 50% della tassa di iscrizione pagata dai partecipanti ai corsi di preparazione. Si tratta di un rimborso concesso unicamente alle persone che risultano essersi iscritte e aver partecipato, indipendentemente dall'esito, agli esami professionali. Per ovviare a taluni rischi legati all'applicazione del principio del rimborso, l'ordinanza prevede di fatto due modelli di sovvenzionamento: il primo basato sul puro rimborso, il secondo che stabilisce, nei casi di rigore, la possibilità di pagamento anche prima dell'iscrizione agli esami di acconti sulle spese via via sostenute. In questo modo l'ordinanza risponde alle esigenze di potenziali partecipanti che non fossero in grado di anticipare integralmente i costi e/o non fossero sostenuti da terzi. Il nuovo modello si propone soprattutto di alleggerire l'impegno finanziario dei partecipanti, ipotizzando che tutti gli attori facciano la loro parte:

- gli organizzatori dovranno preoccuparsi di coprire i costi attraverso le tasse di iscrizione, o anche attingendo a specifici aiuti e sponsorizzazioni che potrebbero venire da terzi e dagli stessi Cantoni (liberi in questo senso di mettere in piedi forme di sovvenzionamento, a patto di non turbare la concorrenza);
- i partecipanti potranno ottenere il contributo federale (50%) ma anche ulteriori forme di aiuto da terzi (ad esempio dalle imprese), se versati loro direttamente.

Il dispositivo sarà gestito attraverso un Portale *on-line*, che richiederà a organizzatori e partecipanti di registrarsi e permetterà sia la promozione trasparente delle offerte (l'iscrizione dei corsi nella lista che comparirà nel Portale sarà condizione necessaria per accedere al contributo) sia la gestione delle procedure di documentazione (costi e partecipazione a corsi ed esami) e di liquidazione dei contributi.

La regolamentazione si pone infine il problema della fase transitoria, al fine di evitare lacune ma anche doppi finanziamenti erogati ai sensi della vecchia e della nuova normativa. Essa prevede le seguenti disposizioni transitorie:

- l'Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS), che funge da base per il finanziamento cantonale improntato sull'offerta, attraverso la distribuzione dei fondi federali, è stato revocato il 31 dicembre 2016;
- i Cantoni hanno però il diritto di continuare a sostenere le offerte formative iniziate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 (prima del 31.7.2017), per le quali avevano già segnalato la loro disponibilità al sostegno (i partecipanti ai corsi non riceveranno in questo caso contributi diretti dalla Confederazione);
- la Confederazione inizierà a sovvenzionare i costi sostenuti per la partecipazione ai corsi di preparazione agli esami federali secondo il nuovo modello di finanziamento pro-capite a partire dal 1.1.2018, prendendo in considerazione esami che si siano svolti dopo quella data e le istanze di chi abbia avviato una formazione non finanziata dal vecchio sistema a partire dal 1.1.2017.

### **Aspetti critici**

Nonostante le lodevoli intenzioni nonché la sua coerenza complessiva, il dispositivo in consultazione presenta alcuni punti critici, o quanto meno aspetti da chiarire, che intendiamo sollevare in sede di consultazione:

- il rigido vincolo del domicilio in Svizzera del beneficiario del contributo al momento della conclusione della procedura (decisione di esame) rischia di produrre effetti negativi nei Cantoni di frontiera come il Ticino, ove vi è un numero di lavoratrici e lavoratori elevato che risiedono nel Paese confinante ma operano presso imprese con sede in Svizzera, sviluppando in questo contesto la loro carriera e contribuendo alla competitività del sistema economico locale e nazionale e non da ultimo risultando contribuenti nel Cantone di residenza dell'impresa (imposte alla fonte). Il mancato accesso al contributo da parte di queste persone, che con il vigente modello potevano far capo a questi percorsi formativi, potrebbe scoraggiare questi potenziali partecipanti a EP e EPS, determinando il concreto rischio di una riduzione della massa critica di corsisti tale da impedire l'avvio di questi percorsi in queste zone periferiche della Svizzera, con quindi anche ricadute negative sui residenti intenzionati a seguirli. Il principio delle pari

opportunità di formazione (cfr. art. 3 lett. c. LFPr) verrebbe così intaccato. Questo fenomeno potrebbe produrre una divaricazione tra regioni della Svizzera nell'acquisizione e nel mantenimento di competenze necessarie alle aziende per rimanere concorrenziali sul mercato interno e internazionale (cfr. art. 3 lett. b. LFPr). Il criterio del domicilio personale si allontana da quello usuale della formazione professionale legato alla sede dell'azienda formatrice ;

- il nuovo modello di finanziamento pone alcuni problemi applicativi concreti nel caso di percorsi di formazione modulari, che prevedono il conseguimento di titoli parziali (pensiamo ad esempio al caso dell'Attestato professionale federale APF di formatrice / formatore di adulti, ma anche ad altri casi di FPS con rilascio iniziale di titoli riconosciuti dalle Organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento). In queste situazioni nessun sostegno sarebbe erogabile senza arrivare almeno al primo livello di esame federale;
- esso nega qualsiasi forma di contributo, ancora nel caso di percorsi modulari, a persone che intendano far valere (nei pochi casi in cui è possibile) la validazione delle competenze acquisite ai fini di conseguire attestazioni di modulo necessarie al conseguimento del titolo;
- il limite al costo sovvenzionabile nel caso di esami professionali federali superiori (fr. 21'000.-) potrebbe creare problemi nelle professioni ove non esiste il livello dell'esame federale di professione (EP) ma è previsto un solo lungo percorso di preparazione all'EPS;
- il requisito individuato per ammettere un beneficiario alla procedura di erogazione del contributo con acconti (imposta federale diretta uguale a zero) rischia di produrre alcune distorsioni legate alla complessità degli elementi che entrano in linea di conto ai fini della mancata imposizione.

### **Osservazioni generali da portare nella consultazione**

Lo scrivente Consiglio ritiene le modifiche introdotte nell'OFPr in generale adeguate:

- il modello di finanziamento federale diretto dei partecipanti genererà complessivamente dei benefici;
- esso non impedirà di considerare forme di finanziamento cantonale complementare, ove necessario;
- il modello di pre-finanziamento nei casi di rigore, pur se vanno tenuti presenti gli interrogativi sopra enunciati, dovrebbe limitare il rischio di scoraggiamento dei partecipanti dovuto alla necessità di sostenere in anticipo tutti i costi di iscrizione (contributo a rimborso).

### **Osservazioni puntuali**

Il Consiglio di Stato condivide alcune preoccupazioni sollevate nella presa di posizione in materia assunta dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), in particolare:

#### art. 66c lett. b)

Vi è la necessità di regolare bene quando dovrà essere verificata la presenza nella lista dei corsi a struttura modulare, che potrebbero non essere più reperibili al momento dell'esame.

#### art. 66e cpv. 1 lett. f)

Vi è la necessità di adattare i criteri di ammissione alla procedura con erogazione di acconti in modo da non penalizzare i coniugi (ai fini del calcolo dei requisiti di reddito).

#### art. 66f cpv. 3

Si dovrebbe ammettere nel calcolo del costo sovvenzionabile le spese legate al materiale didattico (al limite chiarendo bene che esse devono essere comprese nelle tasse di iscrizione, al fine di non penalizzare i richiedenti).

art. 66g cpv. 2

Si dovrebbero inserire criteri di qualità trasparenti per l'iscrizione dei corsi nella lista (ad esempio possesso di una certificazione EduQua da parte dell'organizzatore).

Lo scrivente consiglio ritiene necessario chiedere una modifica della formulazione attuale dell'art. 66c lett. a): il concetto di domicilio va esteso – al fine di riconoscere il diritto a ricevere il contributo da parte dei lavoratori che operano in aziende con sede in Svizzera – riferendosi al domicilio dell'azienda presso cui la persona lavora, inteso come luogo di produzione del reddito, che genera anche l'imposizione fiscale (collegando dunque il diritto a ricevere il contributo alla condizione di essere contribuente nel Cantone e in Svizzera).

Per evitare abusi la verifica della sussistenza di tale condizione potrebbe essere estesa all'intero percorso di preparazione, quindi rendendo ammissibile il sovvenzionamento solo nel caso di persone attive in Svizzera (domicilio dell'azienda) sin dal momento dell'avvio del corso e della richiesta di sovvenzione. La mancanza di questo requisito peggiorerebbe la situazione in Ticino, Cantone già sottoposto a tensioni particolari sul mercato del lavoro.

Con la speranza di aver contribuito in maniera efficace e positiva alla consultazione proposta e con l'auspicio che questa nostra presa di posizione possa essere presa in giusta considerazione, ringraziamo nuovamente per il nostro coinvolgimento.

Vogliate gradire, signore e signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

Copia:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch);
- Studio del cancelliere (canc-sc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet;